

ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnativa delle sentenze delle Commissioni Tributarie, non occorra più la notifica delle stesse a norma degli artt. 137 e segg. c.p.c., ma che sia sufficiente la loro notifica a norma degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 546/92. E ancor prima il D. L. n. 40/2010 ha provveduto ad abolire l’autorizzazione del Direttore Regionale per gli appelli proposti dagli Uffici delle Agenzie.

Anche in relazione alle norme processuali tributarie sarebbe, però, auspicabile un intervento del legislatore sia nella direzione di un ampliamento della giurisdizione delle Commissioni Tributarie, sempre, naturalmente nei limiti tracciati dalla Costituzione, sia in quella di un adattamento di alcun degli istituti processualcivilistici ai quali il D. Lgs. n. 546/92 rimanda. In ordine alla prima, come più volte suggerito dalla migliore dottrina e da buona parte degli operatori giuridici la giurisdizione delle Commissioni Tributarie potrebbe essere estesa alla cognizione delle cause riguardanti i contributi previdenziali. Tale allargamento da un lato allevierebbe l’enorme carico di lavoro della giurisdizione ordinaria, con l’abbreviamento dei tempi di definizione dei giudizi in tale materia, dall’altro sarebbe rispettosa dei limiti della cognizione del giudice speciale tributario, più volte ribaditi dalla Corte Costituzionale. La Suprema Corte di Cassazione, infatti, ha, ormai definitivamente, affermato la natura tributaria dei contributi previdenziali, per cui questi ultimi potrebbero essere inclusi nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie senza violare lo spazio a queste riconosciuto dalla Costituzione.

In ordine, poi, al secondo punto e cioè a quello relativo all’adattamento di istituti presenti nel c.p.c. e applicabili per richiamo al processo tributario, si evidenzia la necessità di una disciplina *ad hoc* di alcune delle ipotesi di astensione obbligatoria previsti dall’art. 51 cpc. Al riguardo, l’art. 6 del D. Lgs. n. 546/92 prevede che *l’astensione e la ricusazione dei componenti delle commissioni tributarie sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili*.

Ebbene, l’art. 51 del c.p.c., tra i vari casi di astensione obbligatoria e, quindi, di possibile ricusazione, prevede quelli relativi a rapporti di parentela del giudice con una della parti o di alcuno dei difensori, alla pendenza di causa o grave inimicizia o a rapporti di debito o credito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori. L’applicazione di tali ipotesi, agevole nel processo civile, risulta molto delicata nel processo tributario, dove, una delle parti risulta essere sempre una pubblica amministrazione in senso lato. Una trasposizione *tout court* di detti casi dal processo civile a quello tributario, potrebbe, infatti, condurre a grosse difficoltà di funzionamento delle Commissione Tributarie, oltre che essere in contrasto con lo spirito e la funzione della norma, mentre una interpretazione “adeguatrice” che tenesse cioè conto della natura e struttura del processo tributario, operazione pure consentita dall’inciso *in quanto applicabili* del citato art. 6 del D. Lgs. n. 546/92, potrebbe condurre a interpretazioni non sempre coerenti e, comunque, non uniformi: cosa che andrebbe assolutamente evitata, attesa la delicatezza della

norma, posta a presidio dell'imparzialità in concreto del giudice tributario. Anche su tale punto sarebbe, perciò, auspicabile un intervento legislativo che andasse nella direzione di un restringimento dei fatti di astensione obbligatoria, escludendo da essi i casi in cui il giudice tributario o il coniuge abbia rapporti di debito o credito o causa pendente con l'ufficio che ha emanato l'atto sottoposto alla sua cognizione.

Un cenno infine all'annosa questione della sospensione dell'efficacia delle sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali. Sul punto è, di recente, intervenuta la sent. 217/2010 della Corte Costituzionale la quale sembra aver aperto uno spiraglio alla possibilità di sospensione delle sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali e delle sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali. Anche al riguardo un intervento chiarificatore del legislatore sarebbe altamente auspicabile, attesa la delicatezza della materia e l'incertezza in ordine all'estensione e alla portata della citata decisione della Corte Costituzionale.

Conclusioni

A conclusione delle brevi considerazioni appena svolte, questo Consiglio di Presidenza ribadisce il suo apprezzamento per la istituzione presso il MEF di cinque tavoli tecnici per lo studio delle problematiche relative alla Magistratura e alla giurisdizione tributaria e la elaborazione di proposte di soluzione ad esse, nella speranza che gli interventi più urgenti, *in primis* quello dei compensi, possano, finalmente vedere la luce.

Capitolo I

1. L'attività delle Commissioni.

a) Prima Commissione: Status dei magistrati tributari – Revisione piante organiche - Flussi.

L'Ufficio Status dei giudici tributari, è composto di 7 dipendenti appartenenti alle seguenti aree:

di area 3 F4, 1 ; di area 3 F3, 1; di area 3 F2, 2; di area 2 F4,1; di area 2 F2,2 .

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza, l'Ufficio I° ha svolto le seguenti attività:

1 – tenuta e costante aggiornamento del fascicolo personale di tutti i giudici tributari. Ciò è avvenuto in corrispondenza di ogni seduta consiliare, con l'inserimento nei rispettivi fascicoli personali dei provvedimenti loro riguardanti (declaratorie di cessazione dall'incarico, quelle relative alle assenze, alle sospensioni per cariche eletive, ai procedimenti per incompatibilità e disciplinari). Inoltre con l'inserimento delle annuali dichiarazioni sostitutive di atto notorio, sulla mancanza di cause di incompatibilità (circa 4.500) in fase di completamento;

aggiornamento dell'elenco dei posti di Presidente di Commissione e degli altri incarichi resisi vacanti sulla base delle delibere consiliari rimesse dalla Segreteria tecnica.

Si sottolinea la peculiarità delle attività appena descritte le quali consentono di individuare e reperire con immediatezza, di ciascun giudice tributario, i provvedimenti salienti che lo hanno interessato.

Nel contempo, attraverso la segnalazione all'Ufficio concorsi, degli incarichi resisi vacanti si da impulso alla loro copertura;

2) – formulazione dei criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e per l'assegnazione dei ricorsi nell'ambito delle Commissione tributarie.

I citati criteri vengono dettati annualmente dal Consiglio, attraverso l’Ufficio I°, mediante apposita risoluzione in materia.

Particolare attenzione è stata prestata per l’aggiornamento di detta risoluzione. In particolare, con risoluzione n. 5 del 24/12/2009, sono stati precisati sia i criteri in ordine all’obbligo di rotazione all’interno delle sezioni per i Presidenti di Sezione, Vice Presidenti e Giudici con anzianità di servizio presso la medesima sezione di 5 anni (obbligo previsto dalla legge 248 del 2/12/2005 art. 3bis, comma 3°), che quelli relativi alla ripartizione dei ricorsi tra tutti i componenti che deve essere paritaria.

La vigilanza sulla concreta applicazione dei detti criteri viene esercitata attraverso un attento ed impegnativo esame, posto in essere dall’Ufficio I, delle composizioni delle sezioni stabilite con proprio decreto, all’inizio di ogni anno, da ciascun Presidente di Commissione.

Di quei provvedimenti risultati in contrasto con i criteri stabiliti, a seguito di verifiche d’ufficio o su reclamo degli interessati, è stata chiesta la rettifica e/o la sostituzione.

Analoga attenzione è stata prestata per il controllo dei decreti emanati dai Presidenti di Sezione riguardanti i collegi giudicanti aventi vigenza semestrale, e/o quadrimestrale e/o trimestrale.

3 – Attuazione della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 che, come è noto, ha ridotto in 21 il numero delle Sezioni delle C.T.C. fissando la loro sede presso ciascuna C.T. Regionale e presso la C.T. di II° grado di Trento e Bolzano, che ha comportato particolare impegno.

In quanto destinatario delle domande dei componenti delle C.T.R. di applicazione presso le rispettive sezioni della C.T.C., è proseguita la complessa attività preparatoria di ricezione delle predette domande e/o richieste di revoca delle già disposte applicazioni, esame delle stesse, predisposizione delle graduatorie al fine di consentire al Consiglio di adottare i provvedimenti nell’anzidetta materia.

Si è assicurata, in tal modo, la normale operatività di quelle Sezioni della C.T.C. venutesi a trovare in situazioni di difficoltà.

4 - Applicazioni infraregionali di magistrati tributari ad altra commissione tributaria. Tali provvedimenti sono stati disposti, grazie all'impegno del personale incaricato, in conformità delle risoluzioni consiliari n. 5 del 10/09/2002 e n. 3 del 27/03/2007, riparando così la situazione deficitaria degli organici in talune aree geografiche e sempre nel rispetto delle nuove piante organiche determinate con D.M. 11 marzo 2008 in attesa della copertura, mediante procedura concorsuale, dei posti resisi vacanti.

Si evidenzia, inoltre, l'attività di supporto, fornita agli altri Uffici di questo Consiglio, che si è concretizzata attraverso il soddisfacimento delle richieste di notizie riguardanti alcuni giudici tributari e, quella, resa alle Commissioni Tributarie, telefonicamente.

Si forniscono, infine, i seguenti dati statistici:

l'Ufficio Status nell'anno 2009 ha sostenuto il carico di 1277 pratiche ed ha predisposto 837 schemi di delibere sottoponendole all'approvazione preventiva della Commissione I e a quella successiva del Consiglio.

Al 31 dicembre 2009 i giudici in attività di servizio risultano essere n. 4119.

b) Seconda Commissione: Studi e Documentazione.

La II Commissione (Studi e Documentazione) sovrintende e coordina l'attività dell'Ufficio II – Studi e Documentazione - in ordine alla redazione delle risoluzioni, delle proposte e dei pareri previsti dalla legge o richiesti dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, allo studio ed alla segnalazione di iniziative legislative in tema di ordinamento dei giudici tributari e di giustizia tributaria.

Provvede anche ad esprimere pareri obbligatori e non vincolanti rispetto alle varie ipotesi previste dall'art. 24 del D. Lgs. n. 545/92, con particolare riferimento su tutte le questioni che riguardano le Commissioni Tributarie.

Fornisce, altresì, informative in ordine alle risposte alle interrogazioni ed interpellanze parlamentari.

Sovrintende le pubblicazioni del Consiglio, la tenuta della Biblioteca e della Rassegna Stampa.

RISOLUZIONI:

N. 3/09 del 29.09.2009 – Uso del titolo di “Giudice Tributario” da parte dei soggetti che svolgono tale funzione -

N. 4/09 del 29.09.2009 – Sospensione dall'incarico di giudice tributario ai sensi dell'art. 8, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 545/92 – Possibilità di assunzione di incarichi direttivi o esecutivi in partiti politici durante detto periodo di sospensione -

N. 7/09 del 22.12.2009 – Cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario tributario – anno 2010 -

CIRCOLARI:

prot. n. 2108/09 – Comunicazione a tutte le CTR circa la riduzione del budget destinato alle ceremonie di inaugurazione dell'anno giudiziario tributario;

prot. n. 5862/09 – Nota diretta a tutte le CC.TT., di richiesta elementi per la stesura della Relazione annuale al Signor Ministro sull'andamento della giustizia tributaria – anno 2008 -

Si riportano, inoltre, qui di seguito i dati relativi ad informative in ordine a:

- a) **risposte ad interrogazioni parlamentari;**
- risposte a quesiti;**
- delibere più significative;**

RISPOSTE AD INTERROGAZIONI PARLAMENTARI:

prot. n. 18500/08 – Documento di sindacato ispettivo n. 4-00277 dell'8.7.2008 del **Sen. PEDICA**, in ordine al trasferimento di due sezioni della Commissione Tributaria Regionale della Puglia presso la sezione staccata di Lecce (seduta del 3.2.2009);

prot. n. 19015/08 – Documento di sindacato ispettivo n. 4-01845 del 10.12.2008 dell'**On.le ZACCHELLA**, in ordine ad una presunta “tolleranza” da parte del Consiglio sull'accertamento di eventuali cause di incompatibilità nei confronti dei componenti delle Commissioni Tributarie (seduta del 20.1.2009);

prot. n. 19016/08 – Documento di sindacato ispettivo n. 4-01844 del 10.12.2008 dell'**On.le ZACCHERA**, circa l'interpretazione del combinato disposto dell'articolo 8, comma terzo, e dell'articolo 24, comma primo, lett. m-bis del D. Lgs. n. 545/92 (istituto dell'*applicazione*) (seduta del 3.2.2009);

prot. n. 226/09 - Documento di sindacato ispettivo n. 4-01952 del 19.12.2008 dell'**On.le BERRETTA**, in merito alla regolarità delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria svoltesi il 9 novembre 2008 (seduta del 20.1.2009);

prot. n. 1001/09 - Documento di sindacato ispettivo n. 4-01025 del 21.1.2009 del **Sen. FLERES**, circa presunte situazioni di incompatibilità in capo a taluni giudici candidati per l'elezione dei nuovi componenti del CPGT (seduta del 3.2.2009);

prot. n. 4310/09 – Documento di sindacato ispettivo n. 4-01250 dell'11.3.2009 del **Sen. COSTA**, in ordine all'aumento almeno a cinque del numero delle sezioni presso la sezione staccata di Lecce della Commissione Tributaria Regionale della Puglia (seduta del 26.5.2009);

prot. n. 5121/09 – Interrogazione a risposta immediata in Commissione degli **On.li FUGATTI, FAVA e RAINIERI**, in merito alle delibere con le quali è stata disposta nei confronti del Dr. Volontà e del Dr. Ferretti (in servizio presso la CTP di Mantova), la sospensione, con effetto immediato, dall'incarico dei suddetti magistrati ai sensi dell'art. 14, primo comma, lett. a) del Regolamento disciplinare approvato con deliberazione del 15.6.1999 (nota del 7.4.2009);

prot. n. 5407/09 - Interrogazione riformulata a risposta immediata in Commissione degli **On.li FUGATTI, FAVA e RAINIERI**, in merito alla

sospensione dall'incarico dei magistrati Dr. Volontà e Dr. Ferretti (nota del 21.4.2009);

prot. n. 6633/09 e prot. n. 12525/09 - trattazione congiunta con la Commissione “Rapporti con il Parlamento” dell’Interrogazione n. 4-02945 del 7.5.2009 dell’On.le BORGHESSI in ordine alle graduatorie relative ad un concorso al quale hanno partecipato anche componenti del Consiglio (seduta del 15.9.2009).

RISPOSTE A QUESITI:

prot. n. 18732/08 – Costituzione uffici dello Stato nella nuova provincia di Monza e della Brianza;

prot. n. 1137/09 – Nomina del Presidente dell’Ufficio del Garante del Contribuente per la Toscana – Opportunità di un provvedimento di revoca del decreto in quanto adottato anzitempo;

prot. n. 3374/09 – Quesito circa l’assimilabilità tra la funzione di Presidente di Sezione della CTP dal 1986 e confermato a seguito della successiva riforma nel medesimo grado, funzione e incarico dal 1° aprile 1996, e quella di Giudice Onorario, già Vice Pretore onorario;

prot. n. 5712/09 – Quesito su assegnazione ricorsi (Ris. n. 6/2008);

prot. n. 5864/09 – Separabilità in grado di appello dei ricorsi decisi con unica sentenza emessa dalla CTP ed oggetto in un unico atto di gravame;

prot. n. 8044/09 – Quesito circa i tesserini di riconoscimento rilasciati dal CPGT ai giudici tributari.

La Commissione ha, inoltre, provveduto anche a fornire diverse risposte a quesiti per via telematica.

DELIBERE :

prot. n. 9303/09 – Diritto per il pubblico dipendente che svolge l’incarico di giudice tributario di ottenere, durante l’orario di lavoro, permessi che gli consentano l’effettiva partecipazione alle udienze del collegio al quale è stato assegnato (seduta del 20.10.2009);

prot. n. 10466/09 – Incompatibilità ai sensi dell’art. 8, primo comma, lett. i) del D. Lgs. n. 545/92 per attività di consulenza nell’ambito dello start up delle imprese, se riguarda anche gli aspetti tributari delle attività delle stesse (seduta del 29.9.2009);

prot. n. 13666/09 – Competenza esclusiva del Presidente della CTR per la nomina del Presidente dell’Ufficio del Garante del Contribuente (seduta del 17.11.2009);

prot. n. 14158/09 – Esclusione dell’equipollenza tra la Laurea in Economia e Commercio e Giurisprudenza ed altri tipi di lauree per la nomina a giudice singolo (seduta del 17.11.2009).

La Commissione II ha, poi, fornito, su specifica richiesta di altre Commissioni del Consiglio, il proprio parere in ordine alle seguenti questioni:

Prot. n. 16892/09 - in merito all'esistenza o meno di profili di incompatibilità tra l'incarico di giudice tributario e lo svolgimento di attività di Revisore Contabile;

Prot. n. 16836/09 - in ordine alla legittimità o meno della permanenza di Presidenti di Sezione, Vice Presidenti e Giudici Tributari delle Commissioni Tributarie Regionali – applicati presso le Sezioni della C.T.C., in attuazione dell'art. 1, comma 351 della L. n. 244/2007 – presso le dette Sezioni, pur essendo gli stessi transitati, a seguito di procedure concorsuali, presso le Commissioni Provinciali;

Prot. n. 14110/09 - circa la sussistenza o meno di cause di incompatibilità nei confronti di un magistrato tributario, socio di una associazione professionale nell'ambito della quale l'altro socio svolgeva abitualmente attività di consulenza, rappresentanza ed assistenza in materia tributaria.

oooooooooooooooooooooooooooo

Si è provveduto, infine, a proseguire l'attività connessa al rilascio dei tesserini di riconoscimento dei giudici tributari.

c) Terza Commissione: Programmazione Coordinamento Formazione e Aggiornamento professionale.

La Commissione III, nello svolgimento delle attribuzioni proprie del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, previste dall'art. 24 del D.Lgs. 545/92 lettera h), anche nel corso dell'anno 2009 ha promosso iniziative intese a perfezionare la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari, presupposti questi imprescindibili perché si possa perseguire lo scopo di un autorevole ed efficiente esercizio della funzione giurisdizionale da parte della magistratura tributaria.

La magistratura tributaria, infatti, deve essere in grado di affrontare le problematiche sempre più complesse poste dalle controversie fiscali, per effetto sia della recente conquista della giurisdizione esclusiva, sia dei continui mutamenti legislativi che rendono più difficile la funzione interpretativa, anche per la necessità di adeguare e armonizzare la legislazione tributaria nazionale alle direttive comunitarie.

La formazione e l'aggiornamento professionale sono un validissimo strumento perché sia acquisita una cultura comune, elemento questo di particolare apprezzamento soprattutto nella giustizia tributaria ove si trovano ad operare soggetti eterogenei per attività professionali, esperienze e interessi culturali, il che contrappone, alla positività della ricchezza intellettuale che ne deriva, il rischio della frammentazione, che può essere scongiurato attraverso il confronto ed il dialogo tra i giudici tributari e le conseguenti ricadute positive sulla ricerca di opzioni ermeneutiche tendenzialmente comuni delle Commissioni Tributarie, presupposti questi indispensabili per un rapporto con il contribuente fondato sulla stima e fiducia nel giudice e nella giustizia tributaria.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nel corso dell'anno 2009, pur in presenza di una limitata disponibilità finanziaria, ha promosso alcune iniziative già intraprese negli anni precedenti dirette a rendere stabile e duratura la formazione dei giudici tributari, mediante percorsi di formazione e aggiornamento a livello universitario e post-universitario realizzati in collaborazione con alcuni Atenei.

Il Consiglio accogliendo la loro valenza formativa ha sollecitato i giudici tributari a partecipare alle seguenti proposte formative:

**1) SEMINARI ORGANIZZATI DAL CONSIGLIO - ART. 24, LETT. H),
D.LGS 545/92 – AI SENSI DELLA DELIBERA N. 2 DEL 6 MARZO 2007:**

Organizzazione e svolgimento di n. 5 Seminari:

1.1 SEMINARIO GIUDICI APPLICATI ALLA C.T.C. – Milano 7 Febbraio 2009;

1.2 SEMINARIO GIUDICI APPLICATI ALLA C.T.C. – Roma 7 Febbraio 2009;

1.3 SEMINARIO GIUDICI APPLICATI ALLA C.T.C. – Napoli 7 Febbraio 2009;

1.4 SEMINARIO REGIONE TOSCANA – Prato 23 Aprile 2009

1.5 SEMINARIO DELLA REGIONE TOSCANA – Montecatini 22 ottobre 2009.

**2) CORSI DI INFORMATICA GIURIDICA E PROCESSO
TRIBUTARIO TELEMATICO ORGANIZZATI DAL CONSIGLIO - ART. 24,
LETT. H), D.LGS 545/92 – AI SENSI DELLA DELIBERA N. 2 DELL'11
MARZO 2008:**

Organizzazione e svolgimento di **n. 1 Corso:**

2.1 CORSO REGIONE LOMBARDIA – Milano 13 e 14 Febbraio 2009

3) CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL CONSIGLIO (e di eventuale contributo economico)

Delibera di approvazione di n. 12 iniziative formative:

3.1 “Corso in Diritto e Contenzioso Tributario” organizzato dall’Associazione Magistrati Tributari - Sezione di Taranto - articolato in 20 lezioni con svolgimento a Taranto da gennaio a marzo 2009;

3.2 Convegno organizzato a Lerici il 20 e 21 marzo 2009 dal Consiglio di Presidenza di concerto con la C.T.R. Liguria;

3.3 Seminario di aggiornamento in “Diritto Tributario sostanziale e processuale” organizzato dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte e l’Associazione Magistrati Tributari – Sez. Regionale del Piemonte e della Valle d’Aosta – Torino, 8-15-22 e 29 aprile 2009;

3.4 A.M.T. Milano – Universita’ di Milano – Corso alta formazione per i giudici tributari e per professionisti;

3.5 A.M.T. Cagliari – Convegno “Il processo tributario – Attualita’ e rapporti con il novellato c.p.c.”;

3.6 A.M.T. Firenze – Universita’ di Firenze “Corso alta formazione per i giudici tributari”;

3.7 Universita’ di Foggia - “Corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale ed esperti in diritto tributario”;

3.8 C.T.P. Treviso - Universita' di Bologna -- Master su conflitti d' interesse e situazione di incompatibilita';

3.9 A.M.T. di Caserta – Universita' di Napoli e gli avvocati S. Maria Capua Vetere “aggiornamento permanente giudici tributari”

3.10 Ordine dottori commercialisti di Napoli “La formazione del difensore tributario”

3.11 Universita' di Bologna – V° Corso di alta formazione anno 2010;

3.12 Universita' di Teramo e Chieti “Master di diritto tributario a.a. 2009/2010.

4) CORSI DI ALTA FORMAZIONE E MASTER UNIVERSITARI

4.1 Master annuale in “Giustizia Tributaria Italiana ed Europea” - Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di Napoli - anno accademico 2008-2009 (delibera del Consiglio di concessione del patrocinio e conferma della disponibilità di collaborazione);

4.2 Corso di Alta Formazione per giudici e professionisti tributari V Edizione - “I grandi orientamenti della Giustizia Tributaria – L’Imposta sul Valore Aggiunto” - Scuola Europea di Alti Studi Tributari - Facoltà di Giurisprudenza - Università Alma Mater Studiorum di Bologna A.A. 2009/2010 (delibera di approvazione della bozza di programma).

d) Quarta Commissione: Concorsi.

La Commissione IV - Concorsi, di cui fino al 30.6.2009 hanno fatto parte sei Consiglieri e, successivamente all'insediamento del nuovo Consiglio, è composta da cinque Consiglieri e sovrintende al lavoro del corrispondente Ufficio Concorsi, formato complessivamente di sole n. 4 unità lavorative:

- 1 Direttore tributario (3[^] area F4);
- 1 funzionario tributario (3[^] area F3);
- 2 collaboratori tributari (3[^] area F2).

Agli inizi dell'anno 2009 sono pervenute le domande del concorso interno bandito il 18/11/2008, nonché la documentazione relativa ai punteggi discrezionali da attribuire ai candidati dei concorsi interni banditi il 23 luglio e il 4 settembre 2008 per un totale complessivo di 163 domande.

Ad ultimazione delle graduatorie del concorso-trasferimento del 18.12.2007, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4[^] serie speciale, del 2.1.2009 il bando di concorso per n. 24 posti di giudice, secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 5 del d. lgs. 545/1992 (...“Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall'articolo 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle commissioni tributarie provinciali e regionali”).

In riferimento a tale bando sono pervenute **n. 1.617 domande**, acquisite su supporto informatico per **un numero complessivo di 10.352 scelte**. Eseguito un esame preliminare delle domande in ordine alla tempestività, al possesso dei requisiti, alle scelte fuori concorso, in novembre l'Ufficio ha iniziato la valutazione delle domande con l'attribuzione del punteggio fisso previsto dalla tabella “E”.

Nel corso della procedura istruttoria, si sono presentate molte problematiche afferenti la valutazione dei titoli dichiarati, poiché spesso sono state indicate professionalità o attività non ben tipizzate, o titoli incompleti e imprecisi, con ricadute rilevanti sui punteggi da attribuire. La Commissione ha fissato, nelle sedute di ottobre/novembre 2009, alcuni criteri generali per la valutazione dei candidati.